

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 113

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)»

*(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 settembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 55 /09

Roma, 7 AGO. 2009

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009.

Luigi
Renato

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.69/2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le Regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

L'attuale ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione è contenuto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, attuativo della legge delega di riforma 15 marzo 1997, n. 59

La riorganizzazione che in questa sede viene illustrata mira a ridefinire le funzioni della Scuola Superiore nell'ambito di un programma più ampio di fare della pubblica amministrazione una componente essenziale per competitività del sistema economico e produttivo italiano. La Scuola viene delineata come istituzione di alta formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, accentuando anche le attività in campo internazionale.

E' stata ridefinita la *governance* della Scuola per poter meglio realizzarne le attribuzioni, prevedendo oltre al dirigente amministrativo, figura già esistente, il Comitato di programmazione, il Comitato di gestione e il Presidente.

Nello specifico si illustra, di seguito, il contenuto delle disposizioni e le modifiche di maggior rilievo:

Articolo 1

Si definisce l'oggetto del provvedimento, la disposizione individua nella trasformazione e nel riordino i criteri di attuazione contenuti nella delega legislativa.

Articolo 2

La Scuola mantiene la sua natura di istituzione di alta formazione posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; sono destinatari delle attività i dipendenti dello Stato (dirigenti e funzionari), sia per la formazione che per l'aggiornamento. La nuova SSPA provvederà alla formazione "post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici", alla promozione e diffusione di criteri di efficacia e di efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione dell'innovazione di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale, delle metodologie del controllo di gestione e dei relativi processi di valutazione, anche attraverso il coordinamento ed il sostegno di tutto il sistema della formazione nelle pubbliche amministrazioni. La SSPA promuoverà l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione e l'interazione con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Articolo 3

Declina i compiti della Scuola in relazione alle attribuzioni affidatele, riassumibili in sintesi nella formazione, selezione e reclutamento e aggiornamento dei dirigenti e funzionari dello Stato, nonché dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche inviati all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15.

La Scuola continua ad espletare attività di formazione in convenzione, con istituzioni diverse dall'amministrazione statale e con società private.

Per espletare adeguatamente la sua *mission* formativa, la Scuola mantiene la sua attività di ricerca, analisi, documentazione e pubblicazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione, occupandosi anche della metodologia e dei criteri di valutazione della formazione

offerta alle pubbliche amministrazioni da istituzioni pubbliche e private. Si attribuisce, inoltre, alla Scuola il potere di rilasciare titoli di *master* di alta qualificazione .

I profili di maggiore sviluppo internazionale delle attività sono declinati attraverso la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi lo scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché attività di formazione diretta a funzionari di altri Paesi.

Articolo 4

Individua gli organi della Scuola indicando, rispetto alla normativa in vigore: il Comitato di programmazione in luogo del Comitato di indirizzo; il Comitato di gestione in luogo del Comitato operativo; il Presidente in luogo del Direttore.

Articolo 5

Si prevede che il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

In merito ai compiti, il Comitato di programmazione: approva il programma triennale della Scuola; valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca; fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Con riferimento alla durata, il Comitato di programmazione rimane in carica 4 anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi.

Articolo 6

L'introduzione del Comitato di gestione, in luogo del Comitato operativo, costituisce una modifica di particolare rilievo essendo affidata a questo organo la *governance* della Scuola. Il Comitato delibera il programma annuale della Scuola, gli atti di bilancio e gli altri provvedimenti organizzativi. E' composto, oltre che dal Presidente, dal capo Dipartimento per le politiche di

gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e da un rappresentante nominato dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca. La nomina a membro del Comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi.

Articolo 7

Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando.

Con riferimento al ruolo, si afferma che il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione; è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola; nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, e i dirigenti ed i docenti della Scuola; propone al Comitato di gestione il bilancio predisposto dal Dirigente amministrativo, e le sue variazioni; inoltre, redige il piano strategico triennale ed il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche. Il Presidente può avvalersi di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da: rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con deliberazione adottata dal Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive, anche favorendo il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. Si precisa che la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi.

Articolo 8

Il Dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativo-contabile della Scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. La sua nomina avviene, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente

amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato. Il medesimo è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predisporre il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale. Inoltre, effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione; approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Articolo 9

La disposizione prevede una particolare forma di flessibilità organizzativa contemplando la possibilità di individuare, nell'ambito della Scuola, aree didattico-scientifiche ed aree di supporto gestionale per l'espletamento delle attività istituzionali.

Le aree di supporto gestionale, in numero massimo di quattro, sono individuate con delibera del Presidente, sentito il Comitato di gestione. Il coordinamento di tali aree è affidato dal Presidente, sentiti il Comitato di gestione e il Dirigente amministrativo, a dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabili. Le aree didattico-scientifiche sono individuate dal Presidente, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Comitato di programmazione. Il coordinamento di tali aree è affidato a docenti a tempo pieno della Scuola, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili, al fine di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.

Articolo 10

La disposizione disciplina la scelta e la nomina dei docenti della Scuola, nonché le modalità concrete del servizio da essi espletato. Si segnala, in particolare, che i docenti a tempo pieno della Scuola sono in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, e per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.

I docenti incaricati sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri. Si precisa che gli incarichi temporanei sono conferiti dal Presidente della Scuola, sentiti il Dirigente amministrativo e i coordinatori delle aree didattico-scientifiche, ove nominati, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.

Articolo 11

La disposizione prevede che la Scuola possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca con incarichi conferiti dal Presidente della Scuola, sentito il Dirigente amministrativo.

Articolo 12

L'articolazione periferica della Scuola appare assolutamente immutata, prevedendo una sede centrale e le sedi periferiche esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; ciò è stato previsto anche in ossequio a quanto previsto nella norma di delega (art. 24, comma 1), ove si dispone la salvaguardia delle sedi già presenti. L'eventuale mutamento delle sedi avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione o innovazione.

Ad ogni sede periferica è assegnato un dirigente che assicura il funzionamento della struttura ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa. L'incarico di dirigente di una sede periferica, nell'ambito del contingente di personale dirigenziale stabilito, può essere affidato a dirigenti assegnati alla Scuola dalla Presidenza del Consiglio, ma anche ad altri dirigenti dello Stato.

Articolo 13

La disposizione chiarisce che il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.

Articolo 14

Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei dirigenti a cui è affidato il coordinamento delle aree di supporto gestionale, di cui all'articolo 9, comma 2, è incrementato da un'indennità accessoria, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola e, in ogni caso, non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione parte variabile nella misura massima definita dal contratto collettivo nazionale per i referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

Con le delibere di nomina, per i docenti è stabilita una eventuale indennità, da corrispondere anche per periodi di tempo inferiori alla durata dell'incarico, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.

Articolo 15

Si disciplina la fonte amministrativa per la normativa secondaria di organizzazione della Scuola. Tale organizzazione avviene con delibere del Presidente, sentito il Comitato di gestione, che vengono sottoposte all'approvazione dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con tali delibere si disciplina l'organizzazione interna della Scuola, le modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento e ricerca.

La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziare dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale.

Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa, trattandosi di struttura posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitato dall'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza medesima.

Infine, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

Articolo 16

In virtù dell'autonomia delle entrate, la disposizione declina le possibili entrate della Scuola, riassumibili nel contributo dello Stato, nelle entrate da convenzione e in altre forme di entrate che sono consentite alla Scuola per la specifica funzione che esercita.

Al funzionamento della Scuola sono destinate essenzialmente le risorse provenienti dal contributo finanziario ordinario dello Stato. Le altre entrate sono destinate all'incremento delle attività didattiche e di ricerca. Si precisa che sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.

Infine, si prevede che in caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione è determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Articolo 17

Si prevede che la Scuola rientri nel comparto della Presidenza del Consiglio e che ad essa si applichi il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed il decreto legislativo n. 303 del 1999.

Articolo 18

Eventuali diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali e le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi sono disciplinate con le delibere, che come detto costituiscono la normativa interna della Scuola.

Articolo 19

Sono indicate le abrogazioni effettuate in forma espressa.

Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Titolo: Decreto legislativo recante “recante “Riordino della disciplina della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)”.

Indicazione del **referente** dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Germana Panzironi, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 0668997140.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo perseguito è quello di procedere ad un riordino complessivo della SSpa al fine di realizzare un'istituzione destinata all'alta formazione dei dipendenti statali. Ciò si pone in linea con l'azione di Governo che tende a migliorare le prestazioni e la preparazione dei dipendenti statali, anche al fine di erogare a cittadini e a imprese migliori servizi sia in qualità che in quantità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Detta norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione disciplinata dal d. lgs. n. 287/1999.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo attribuisce alla Scuola superiore attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente. In ossequio all'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15 la Scuola svolge anche attività di formazione all'estero per incarichi dirigenziali di livello generale.

La formazione di personale regionale e degli enti locali è meramente eventuale e comunque può essere svolta solo su convenzione. Non sussiste violazione competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Si acquisisce il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 14, co. 19, L. n. 246/05.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è redatto nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 24 della L. 69 del 2009.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non investe aspetti di competenza delle Regioni e degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Nulla da osservare.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non si effettua alcuna rilegificazione, in quanto la materia è attualmente regolata in una fonte normativa primaria (d. lgs n. 287 del 1999), né si effettua alcuna delegificazione in quanto l'art. 24 della citata legge n. 69 del 2009 autorizza il Governo ad attuare la delega con decreti legislativi.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nulla da segnalare.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento si incardina, in un'ottica di semplificazione, nel processo di razionalizzazione degli Enti al fine anche di conseguire risparmi di spesa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da segnalare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, ma si è provveduto alla parziale abrogazione del decreto legislativo n. 287 del 1999.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rinvennero effetti abrogativi impliciti, in quanto le abrogazioni sono precisamente individuate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da segnalare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 24 della legge n. 69 del 2009 non prevede ulteriori interventi correttivi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le norme di organizzazione e funzionamento interno della SSPA saranno adottate con delibere del presidente della Scuola.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da segnalare.

Riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione

RELAZIONE TECNICA

In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 2, della legge di delega n. 69/2009, il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma da esso derivano consistenti risparmi ed una complessiva razionalizzazione delle strutture e degli organi.

In particolare, le disposizioni che comportano oneri rimangono: l'articolo 7 (Presidente), l'articolo 8 (dirigente amministrativo), l'articolo 9, (coordinatori delle aree di supporto gestionale), l'articolo 10 (docenti).

I componenti del Comitato di programmazione e del Comitato di gestione non percepiscono compensi a qualsiasi titolo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, al Presidente della Scuola, oltre all'eventuale stipendio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, che la Scuola provvede a rimborsare, è attribuita un'indennità già prevista dal precedente ordinamento e che, sotto il profilo quantitativo, rimane invariata rispetto a quella già percepita dal Direttore (pari a 144.000 euro annui lorde ai sensi decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 aprile 2006). La norma istituisce anche il Comitato Scientifico. Non è previsto, però, alcun compenso o rimborso per i componenti.

Gli articoli 8 (dirigente amministrativo) e 10 (docenti della Scuola) non determinano nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono modificati i compensi corrisposti ai titolari dei predetti organi rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente.

Con riferimento agli articoli 9 e 14, si è provveduto a modificare la vigente disciplina che prevedeva la suddivisione della Scuola in settori di attività, nel numero massimo di sei. Lo schema in esame elimina la predetta ripartizione in settori prevedendo che nell'ambito della Scuola possano essere individuate, oltre alle aree di attività didattico – scientifiche già previste nell'ordinamento vigente della Scuola, anche aree di supporto gestionale, nel numero massimo di quattro; il coordinamento delle aree di supporto gestionale può essere affidato

soltanto a dirigenti già in servizio presso la Scuola ai quali è corrisposto una indennità per la quale è stabilito un limite massimo determinato dall'articolo 14 dello schema.

Da tale nuova configurazione derivano consistenti risparmi di spesa quantificati complessivamente in 780.000 euro, come di seguito indicato analiticamente.

Non si provvede in questa sede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale e non, in quanto la relativa quantificazione andrà effettuata con riferimento alla complessiva dotazione organica della Presidenza del Consiglio, alla quale è ascritto il personale della Scuola.

Tabella riassuntiva

Voci di spesa	Spesa ante riforma	Spesa post riforma
Comitato di programmazione (già Comitato di indirizzo)	Non prevede oneri	Non prevede oneri
Comitato di gestione (già comitato operativo)	Non prevede oneri	Non prevede oneri
Presidente (già Direttore)	144.000 euro	144.000 euro
Dirigente amministrativo Dirigente I^ fascia	140.000 euro	140.000 euro
Comitato scientifico	Non previsto	Non prevede oneri
Docenti a tempo pieno	Spesa massima considerando 30 professori ordinari 30 x 130.000 = 3.900.000 euro	Spesa massima considerando 30 professori ordinari 30 x 130.000 = 3.900.000 euro
Dirigenti II^ fascia	18 x 87.508 = 1.575.144 euro	18 x 87.508 = 1.575.144 euro
Responsabili di settore	Spesa massima considerando 6 responsabili di settore 140.000 x 6 = 840.000 euro	Soppressi
Dirigenti Coordinatori aree di supporto gestionale	Non previsto	Spesa massima considerando 4 coordinatori di area 15.000 x 4 = 60.000 euro
Risparmi stimati		780.000 euro

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

Retours

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Antoniolo
26 AGO. 2000

**Riordino della disciplina della
Scuola superiore della pubblica amministrazione a norma dell'articolo 24 della legge 13
giugno 2009, n. 69.**

Il Presidente della Repubblica

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta";

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla Corte dei conti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

EMANA

il seguente **decreto legislativo**:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito denominata: "Scuola") sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art.2

(Natura e finalità)

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

- a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;
- b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;
- c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;

- d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;
- e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;
- f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

Art. 3

(Compiti)

1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:

- a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;
- b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n.15;
- c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;
- d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;
- e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;
- f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;

- g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;
- h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;
- i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tal fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;
- j) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;
- k) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

3. La Scuola rilascia titoli *post laurea* di alta professionalità.

Art. 4 (*Organi*)

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Comitato di programmazione
- b) il Comitato di gestione;
- c) il Presidente.

Art. 5 (*Il Comitato di programmazione*)

1. Il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei Conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o

rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:

- a) approva il programma triennale della Scuola;
- b) valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;
- c) fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.

3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.

4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

Art. 6

(Il Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione delibera il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente, e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola,

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

Art. 7

(Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche

non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando.
3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Dirigente amministrativo e le variazioni di bilancio ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il piano strategico triennale ed il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

Art. 8

(Il Dirigente amministrativo)

1. Il Dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Direttore per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.
2. Il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.
3. Il Dirigente amministrativo:
 - a) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 15 comma 1 ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15 comma 5.
 - b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
 - d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Capo III

Art. 9

(Aree di attività)

1. Per l'espletamento delle attività istituzionali, nell'ambito della Scuola possono essere individuate aree didattico-scientifiche ed aree di supporto gestionale
2. Le aree di supporto gestionale, previste per un numero massimo di quattro, sono individuate dal presidente sentito il Comitato di gestione. Il coordinamento di tali aree è affidato dal Presidente, sentiti il Comitato di gestione e il Dirigente amministrativo, a dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
3. Le aree didattico-scientifiche sono individuate dal Presidente, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Comitato di programmazione. Il coordinamento di tali aree è affidato a docenti a tempo pieno della Scuola, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili, al fine di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.

Art.10

(I docenti della scuola)

1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Ai docenti a tempo pieno può essere affidato il coordinamento delle aree didattico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 9.
3. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.
4. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
5. I docenti incaricati di cui al comma 4 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri.
6. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 4 e 5 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i coordinatori delle aree didattico-scientifiche, ove nominati, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.

Art 11

(Altri incarichi)

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.

Art. 12

(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. In caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Art. 13

(Personale non docente)

1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.

Art. 14

(Trattamento economico)

1. Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il trattamento economico dei dirigenti a cui è affidato il coordinamento delle aree di cui all'articolo 9, comma 2, è incrementato da un'indennità accessoria per le funzioni di coordinamento stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di nomina e, in ogni caso, non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione parte variabile nella

misura massima definita dal contratto collettivo nazionale per i referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. In caso di affidamento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. Con le delibere di nomina, per i docenti è stabilita una eventuale indennità, da corrispondere anche per periodi di tempo inferiori alla durata dell'incarico, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.

Art 15

(Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario)

1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziare dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 4, comma 2. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale. Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

Art. 16

(Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola)

1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

- a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
- b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
- c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

- e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;
- f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da Organismi internazionali;
- g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
- h) dalle entrate per partite di giro.

2. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma è trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonché derivanti da donazioni e liberalità

4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.

5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione è determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.

6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Capo V **Disposizioni finali**

Art. 17

(Norme suppletive e comparto di contrattazione)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio.

Art. 18

(Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi)

1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 19

(Abrogazioni)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 sono abrogati.

.....